
Legge federale sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LCo)

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge del 18 marzo 2005² sulla consultazione è modificata come segue:

Art. 1

Abrogato

Art. 3 Oggetto della procedura di consultazione

¹ La procedura di consultazione è indetta per la preparazione di:

- a. modifiche costituzionali;
- b. progetti di legge comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale;
- c. trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all'articolo 140 capoverso 1 lettera b o all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale oppure che riguardano interessi essenziali dei Cantoni;
- d. ordinanze e altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale;
- e. ordinanze e altri progetti non contemplati nella lettera d, ma che toccano considerevolmente i Cantoni o la cui esecuzione è affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale.

¹ FF ...

² RS **172.061**

² È possibile indire una procedura di consultazione per i progetti che non adempiono nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1.

³ È possibile rinunciare in via eccezionale a una procedura di consultazione secondo il capoverso 1, in particolare se:

- a. a causa di un'urgenza dimostrata l'entrata in vigore di un progetto di legge o la ratifica di un trattato internazionale non può essere ritardata;
- b. il progetto di atto concerne principalmente l'organizzazione o le procedure di autorità federali o la ripartizione delle competenze fra autorità federali;
- c. si presume che non emergeranno nuove informazioni sulla congruità del progetto, sulla sua attuabilità e sul consenso che può raccogliere.

Art. 4 cpv. 4 (nuovo)

⁴ In deroga al capoverso 2 lettere a–d, per i progetti secondo l'articolo 3 capoversi 1 lettera e nonché 2 la cerchia dei destinatari può essere limitata alle persone e alle organizzazioni di diritto pubblico o privato specificamente interessate.

Art. 5 Indizione

¹ Il Consiglio federale indice la procedura di consultazione su un progetto secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettere a–d che emana dall'Amministrazione.

² Il dipartimento competente indice la procedura di consultazione su un progetto secondo l'articolo 3 capoversi 1 lettera e nonché 2. Può delegare tale competenza all'ufficio responsabile. L'unità dell'Amministrazione federale centrale o decentralizzata competente può indire una procedura su un progetto legislativo, se le è delegata la competenza di emanare norme di diritto.

³ La commissione parlamentare competente indice la procedura di consultazione su un progetto che emana dal Parlamento.

⁴ La Cancelleria federale coordina le procedure di consultazione e ne annuncia pubblicamente l'indizione indicando il termine per rispondere e l'ufficio presso il quale può essere ottenuta la documentazione.

Art. 7 Forma e termine

¹ La procedura di consultazione si svolge con una documentazione in forma cartacea o in forma elettronica. Il Consiglio federale può prevedere che le procedure di consultazione siano svolte esclusivamente in forma elettronica se le condizioni tecniche lo consentono.

² Il termine per rispondere è di almeno tre mesi. È adeguatamente prolungato per tenere conto di vacanze e giorni festivi nonché in considerazione del contenuto e della portata del progetto. Il termine minimo è prolungato come segue:

- a. nel periodo dal 15 luglio al 15 agosto: di tre settimane;
- b. nel periodo fra Natale e Capodanno: di due settimane;
- c. nel periodo di Pasqua: di una settimana.

³ In caso di urgenza dimostrata si può:

- a. abbreviare il termine per rispondere;
- b. svolgere la procedura di consultazione in forma di conferenza.

⁴ I motivi dell'urgenza secondo il capoverso 3 devono essere spiegati e comunicati ai destinatari della consultazione.

⁵ In caso di procedura di consultazione in forma di conferenza deve essere accordata la possibilità di formulare pareri per scritto. È tenuto un verbale della parte orale.

⁶ Le consultazioni secondo l'articolo 3 capoversi 1 lettera e nonché 2 possono essere svolte in forma di conferenza anche se non vi è urgenza.

Art. 8 cpv. 2 (nuovo)

² I risultati della consultazione sono riassunti in un rapporto.

Art. 9 cpv. 1 lett. c

¹ Sono accessibili al pubblico:

- c. il rapporto sui risultati della consultazione, dopo che l'autorità che l'ha indetta ne ha preso atto.

Art. 10

Abrogato

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.